CAMERA DEI DEPUTATI N. 3468

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERSELLI

Norme per la liquidazione dei danni alla persona

Presentata il 9 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una legge sui criteri di liquidazione del danno alla persona è una legge eccezionalmente importante, perché essa deve riassumere l'intera concezione filosofica, religiosa, culturale e sociale di un paese in un determinato momento storico e finisce quindi per rappresentare il simbolo e la riprova concreta dell'effettivo grado di civiltà che ha oggi l'Italia.

Poiché la legge sul valore dell'uomo deve essere lo specchio del paese, è evidente che essa non deve essere creata in modo artificioso e nuovo, ma deve seguire le linee maestre della cultura italiana, soprattutto di quella giuridica.

In tale spirito, la presente proposta di legge, lungi dal proporsi (come nel passato hanno fatto altre iniziative sul tema) l'intento di travolgere l'insegnamento della Corte di cassazione e creare una insanabile frattura fra il passato e il futuro giuridico del nostro paese, ha, invece, l'intento opposto: quello di far tesoro dell'esperienza e della scienza giuridica dei massimi organi giurisdizionali e di dare ai loro insegnamenti solo una compiuta forma legislativa ed un univoco spirito conduttore. Il nostro compito si è limitato umilmente a trascrivere e a trasformare in articoli di legge le massime delle migliori sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e delle corti d'appello, mantenendo integro il patrimonio giuridico del passato per legarlo in continuazione ideale con il futuro.

Due sono stati gli scopi pricipali della presente proposta di legge.

Il primo è stato quello di determinare (con gli articoli da 1 a 8), con precisione, i criteri di liquidazione dei vari danni alla persona.

Essenziale a tale scopo (cioè ad identificare precisi ed analitici criteri di liquidazione) è il numero e la definizione esatta dei vari danni alla persona, onde evitare gli equivoci maliziosamente elaborati nel passato per ridurne o alterarne il numero, il significato e la risarcibilità; e sui quali, con la presente proposta di legge, non vi potranno essere dubbi.

Essenziale inoltre ai criteri di liquidazione dei danni è il compito assunto nella presente proposta di legge dal fondamentale articolo 5, allo scopo di ridare serietà scientifica, uniformità e obiettività alle valutazioni medico-legali delle menomazioni, oggi in preda ad una inquietante anarchia. L'articolo 5 prevede che la medicina legale italiana debba rispettare, per tutte le lesioni da fatto illecito, le tabelle di valutazione previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Prevede inoltre:

a) che il medico-legale debba sempre motivare la sua perizia, indicando il grado di ogni singola menomazione del leso;

b) che al politraumatizzato vada calcolata la somma dei vari gradi di invalidità delle singole menomazioni fino al 100 per cento, senza operare riduzioni di sorta;

c) che nessuna detrazione debba essere operata al grado di invalidità del leso per le invalidità preesistenti.

Sono criteri minimi essenziali per ovviare alle più gravi storture riduttive a danno dei lesi della medicina legale oggi di moda, e per ristabilire un minimo di certezza nei princìpi e nelle valutazioni medico-legali. A questo scopo sarà necessario, inoltre, allegare alla legge una tabella precisa delle valutazioni minime assolute, basata sulla diagnosi iniziale, sotto le quali ciascuna menomazione non può essere valutata in nessun caso. Ciò per impedire le ingiustizie più clamorose della moda attuale della medicina legale, che basa le sue valutazioni solo sul superficiale e soggettivo esame del leso *a posteriori*, considerando del tutto irrilevante l'entità della lesione diagnosticata al momento del sinistro.

I criteri di liquidazione previsti dagli articoli dall'1 al 7 sono quelli già stabiliti dalla Corte di cassazione e da norme vigenti (ad esempio dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39); rappresentano, quindi, l'attuale liquidazione dei danni.

Tale liquidazione però, è applicata in modo rigoroso a tutti i danni alla persona, siano essi « piccoli » o « grandi », pagandoli tutti secondo il preciso grado di invalidità, ed eliminando il tentativo partigiano di negare o ridurre il risarcimento alle lesioni di grado inferiore all'11 per cento, che rappresentano il 95 per cento di tutte le lesioni (frattura di spalla, di braccia, di femore, di ginocchio, di caviglia, perdita della milza eccetera): in realtà tale ingiusta teoria, essendo applicata alla quasi totalità delle liquidazioni dei danni alla persona, viene a negare il pieno diritto al risarcimento del 95 per cento delle lesioni.

Il rigore scientifico nelle liquidazioni dei danni alla persona come previsto dalla presente proposta di legge imporrà una sicura uniformità di calcolo dei danni in tutta Italia, impedendo sperequazioni tra tribunale e tribunale, tra giudice e giudice e donando sicurezza e serietà a tutto il sistema, con una drastica riduzione delle pendenze giudiziarie.

I vari articoli, essendo stati scritti con la massima chiarezza, si commentano da soli, alla semplice lettura.

L'articolo 8 tratta della liquidazione dei danni ai superstiti per l'uccisione di una persona, venendo incontro ad una esigenza diffusa nel paese e non più rimandabile: quella del riconoscimento del danno patrimoniale per i congiunti dell'ucciso. Purtroppo la magistratura, lasciata libera dal legislatore di valutare « secondo equità », cioè *ad libitum* tutti i danni alla persona, non ha saputo nel

passato dare dignità e giusta risarcibilità a questo danno, tanto che a volte nulla veniva liquidato per esso, ed altre volte venivano liquidate somme ridicole, incompatibili con la decenza. Fino ad oggi, ai fini del risarcimento del danno, era preferibile per il responsabile ammazzare una persona, invece che arrecarle gravi lesioni. Per i superstiti il valore patrimoniale del loro caro era inferiore al valore di un cavallo, addirittura di un cane.

A tale iniquità evidente, in contrasto con il comune sentire e con il comune buon senso, è stato riparato con l'articolo 8, che fissa il risarcimento del danno patrimoniale da uccisione nel valore del danno alla capacità lavorativa generica totale del deceduto, da dividersi tra i suoi prossimi congiunti secondo le norme vigenti in materia di successione ereditaria.

Altro scopo principale della presente proposta di legge è quello di determinare « il minimo valore uomo », sotto il quale nessun essere umano può essere valutato, per qualsiasi lesione alla sua persona, piccola o grande che sia, senza venir meno alla decenza e senza violare quel dettato costituzionale che il Sommo Pontefice reiteratamente invoca, cioè « la tutela concreta della singola persona umana, creata ad immagine e somiglianza di Dio ». Il legislatore, con il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1977, n. 39, aveva già tentato di introdurre questo principio del « minimo valore uomo »: ma la norma era troppo sintetica per essere sufficientemente chiara anche per chi non desidera applicare le leggi favorevoli ai lesi.

Questo dimostra che in questa materia bisogna essere molto semplici e chiari, ed è necessario diffondersi in spiegazioni e chiarificazioni, essenziali per l'applicazione delle norme ai casi concreti.

Nonostante la precisione analitica e diffusa dei criteri di liquidazione dei danni alla persona, la presente proposta di legge non pretende di considerare gli uomini come « birilli » fatti in serie, con liquidazioni ingessate, e non toglie certo ai cittadini il diritto di adire l'autorità giudiziaria. Tale diritto deve poter essere esercitato in ogni caso, e non solo per casi eccezionali (come un precedente progetto di legge in materia pretendeva, con grave violazione della Costituzione).

A questi due scopi principali, cioè la fissazione di precisi criteri di liquidazione di tutti i danni alla persona, per lesioni e per uccisione, e la codificazione del « minimo valore-uomo », si sono aggiunte alcune norme assolutamente urgenti e necessarie alla materia in oggetto.

Con l'articolo 9 si è esteso il diritto al risarcimento ai più stretti congiunti del leso particolarmente menomato, la cui situazione tende a pregiudicare la loro vita personale e familiare. Ugualmente si è voluto estendere al coniuge del leso il diritto al risarcimento del danno sessuale o della capacità di procreare. Sono estensioni invocate dal buon senso comune, già parzialmente accolte dai giudici di merito.

Con l'articolo 10 viene abrogato l'articolo 2947 del codice civile portando il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito al termine ordinario di dieci anni.

La prescrizione sembra essere un istituto ripugnante rispetto alla coscienza popolare, considerato un cavallo dei furbi disonesti, che si presta alle più gravi ingiustizie. Tenuto conto che una causa civile oggi dura mediamente dai sei ai dieci anni, è evidente che il termine di prescrizione deve essere quanto meno quello ordinario.

Con l'articolo 11 viene riconosciuto al leso da fatto illecito altrui il diritto di avere con urgenza, il prima possibile, un acconto importante sull'intero danno subito, cioè non meno della metà e non oltre i quattro quinti dell'intero danno subito. È la trasformazione più rigorosa dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il cui significato, contro il preciso intento del legislatore che ne voleva una applicazione generale, è stato vanificato dalla magistratura con la stretta interpretazione della condizione dello « stato di bisogno del leso », che è divenuta la prova diabolica che ha consentito ai giudici una

applicazione rara ed avara dell'articolo, quasi un atto di carità o una « regale » concessione. Invece con l'articolo 11 l'acconto diviene un preciso diritto di tutti i lesi, che il giudice deve concedere con ordinanza motivata e appena è possibile un giudizio sulla responsabilità.

Con l'articolo 12 si statuisce il dovere della polizia stradale (quale unico organo tecnico specializzato sui sinistri stradali) a redigere, per i fini civili, il rapporto e la planimetria sull'incidente, interrogando le parti coinvolte e i testimoni. Ciò riempie un vuoto determinato dal nuovo codice di procedura penale, che deve essere assolutamente colmato, per dare alla giurisdizione civile la possibilità di provare il sinistro stradale con la dovuta tempestività ed oggettività. Infatti il sinistro stradale è come una « nuvola » perché deve essere immediatamente fotografato e documentato in quanto dopo pochissimo le prove scompaiono per sempre. In tale delicato e doveroso compito pubblico è necessario avere verbali di alto contenuto professionale e tecnico redatti a cura della polizia stradale; questo corpo poi deve essere riforzato e reso ancora più specializzato per far fronte a questo suo compito essenziale, di cui le vittime della strada hanno bisogno assoluto.

Con l'articolo 13 si abrogano l'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e l'articolo 1916 del codice penale, eliminando un ingiustificato diritto delle compagnie assicurative e degli istituti di assicurazione sociale di surrogarsi, nei confronti del responsabile e della sua assicurazione della responsabilità civile, per le loro prestazioni ai propri assicurati in dipendenza dello stesso fatto lesivo.

Invero, la prestazione assicurativa di questi enti verso i loro assicurati non ha fonte nel fatto illecito ma nel rapporto assicurativo per cui è stipulata e pagata l'assicurazione volontaria o obbligatoria: non c'è perciò ragione che tali enti ricevano un ulteriore pagamento.

Con l'articolo 14 si è voluto dare al danneggiato da fatto illecito la possibilità di citare la sola compagnia di assicurazione, quando la responsabilità civile del responsabile del fatto sia garantita da assicurazione obbligatoria. Oggi invece il responsabile, ritenuto il litconsorte necessario, viene citato in giudizio con la compagnia che garantisce la sua responsabilità civile: però egli si trova nella strana situazione di non sapere se costituirsi o meno. Se non si costituisce ha paura che sia il danneggiato sia la compagnia di assicurazione che lo garantisce gli possano fare qualche « scherzo ». Se si costituisce deve sostenere inutili spese legali per poi non avere nulla da dire in causa, nella quale egli rimarrebbe semplicemente ad assistere (inutile parte della causa) alla vera causa tra il danneggiato e l'assicurazione.

Con l'articolo 14 il danneggiato può citare solo l'assicurazione, mentre se cita il responsabile lo fa per un motivo preciso, che legittima la partecipazione del responsabile stesso. Se la compagnia di assicurazione del responsabile vuole opporre a questo delle eccezioni, lo deve chiamare in causa, specificandone i motivi, che divengono noti allo stesso ed ugualmente legittimano la sua presenza nel processo. Quando non vi sono specifici motivi non ha senso che il responsabile assicurato sia citato in giudizio; ciò semplifica la causa e riduce le spese del processo, soprattutto per il responsabile.

Perché sia agevolata tale norma le polizze di assicurazione per la responsabilità civile devono avere massimali illimitati, come sarà reso obbligatorio per effetto delle disposizioni della Comunità europea. Concludendo, questa proposta di legge non stravolge nulla rispetto all'attuale sistema giuridico sul risarcimento del danno da fatto illecito: essa è solo più precisa, più chiara ed ispirata da un unico filo conduttore, ed opera dei correttivi (vedi ad esempio gli articolo 8 e 5) solo là dove è necessario un intervento più radicale, necessitato dalla mancanza di una precisa linea giurisprudenziale, che in generale è invece seguita e convalidata.

Per questi motivi essa si inserisce nel contesto giurisprudenziale del nostro Paese senza sforzi e con ideale continuità con la tradizione alla quale si ispira.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Risarcimento del danno alle persone).

1. Il risarcimento del danno alle persone deve sempre comprendere sia il risarcimento del danno conseguente all'inabilità temporanea ai sensi dell'articolo 2, sia il risarcimento del danno morale ai sensi dell'articolo 3, sia il risarcimento del danno alla capacità lavorativa ai sensi dell'articolo 4, sia, infine, il risarcimento del danno biologico ai sensi dell'articolo 6.

2. L'invalidità permanente specifica è risarcibile solo se supera il grado dell'invalidità permanente generica, e solo per la parte eccedente la stessa.

ART. 2.

(Liquidazione del danno da inabilità temporanea).

1. Il danno da inabilità temporanea può manifestarsi come:

a) l'impedimento del soggetto leso ad esercitare la propria capacità lavorativa in attività utili a se stesso o agli altri. Tale danno deve essere risarcito corrispondendo il reddito giornaliero, reale o virtuale, che non può comunque essere di entità inferiore al triplo della pensione sociale. Ai soggetti lesi che siano lavoratori autonomi devono essere risarcite altresì le spese fisse relative all'impresa o all'ufficio che siano continuate a decorrere inutilmente, nonché il danno per lo sviamento della clientela, da valutare caso per caso e in via equitativa;

b) il danno biologico, consistente nell'impedimento del soggetto leso, sotto forme diverse dalla lesione della capacità lavorativa, a partecipare ad attività in cui il soggetto realizza la sua personalità.

Tale danno deve essere risarcito in via equitativa e la somma liquidata a titolo di risarcimento non può essere di ammontare inferiore al triplo dell'ammontare giornaliero della pensione sociale.

ART. 3.

(Liquidazione del danno morale).

1. L'articolo 2059 del codice civile è abrogato.

2. È sempre dovuto al soggetto leso il risarcimento del danno morale, anche quando la responsabilità sia presunta dalla legge. Il danno morale deve essere liquidato *tenendo conto:*

a) della gravità del trauma sofferto nel momento del sinistro;

b) del numero dei giorni di ricovero ospedaliero e del numero dei giorni di malattia trascorsi a casa;

c) delle sofferenze e della pericolosità di ciascuna operazione chirurgica eventualmente subita;

d) delle sofferenze, fisiche e morali, per ciascun grado di invalidità permanente;

e) di ogni altro elemento che abbia implicato dolore fisico o morale in conseguenza del fatto dannoso.

3. In caso di morte del soggetto leso, occorre tener conto del grado di parentela rispetto al defunto del soggetto avente diritto al risarcimento del danno morale e della eventuale convivenza dei congiunti con il defunto stesso.

4. Il danno morale provocato da fatto doloso è valutato in maniera più grave.

ART. 4.

(Liquidazione del danno alla capacità lavorativa).

1. Costituisce danno alla capacità lavorativa qualsiasi menomazione permanente di qualsiasi parte del corpo o di qualsiasi

organo che indebolisca la persona o ne riduca l'efficenza, nonché l'attitudine ad essere utile e produttivi per sé e per gli altri.

2. Tutti i danni che abbiano comportato invalidità permanenti generiche devono essere liquidati con il sistema della capitalizzazione delle rendite vitalizie, prendendo come base il reddito reale o virtuale del soggetto leso, il grado di invalidità e l'indice di capitalizzazione relativa all'età del soggetto leso, aggiornato alla durata media della vita alla data della liquidazione del danno, tenendo presente un tasso d'interesse pari al 4,50 per cento.

3. Il reddito reale, ai fini del comma 2, è quello risultante dalla busta paga o dal modello fiscale, rilasciato dal datore di lavoro, al lordo delle imposte e delle ritenute. Per il lavoratore autonomo il reddito da considerare è quello, al netto delle ritenute e delle imposte, risultante più elevato tra quelli dichiarati dal soggetto leso ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni. È in ogni caso ammessa la prova di un reddito maggiore di quello risultante dai documenti fiscali o di un reddito non comprovato da documenti fiscali.

4. Il reddito virtuale, ai fini del comma 2, è calcolato in relazione al costo del lavoratore dipendente che sostituirebbe il soggetto leso nel lavoro da questo svolto.

5. Nessuna rilevanza deve avere sulla liquidazione del danno da invalidità permanente generica la circostanza che il soggetto leso continui a percepire lo stesso reddito.

6. Il danno alla capacità lavorativa del minore è calcolato in base al reddito presumibile che percepirebbe nell'età lavorativa.

7. Il danno estetico al volto, anche se di lieve entità, costituisce sempre anche danno alla capacità lavorativa.

8. Qualsiasi lesione che provochi una invalidità generica alla persona, in virtù del suo intrinseco valore e della sua sicura produttività minima virtuale deve essere risarcita sotto il profilo della diminuita capacità di produrre reddito, reale o virtuale, e la quantificazione minima di tale

danno deve essere pari almeno al triplo della entità della pensione sociale calcolata al momento della liquidazione.

ART. 5.

(Applicazione dei parametri utilizzati in caso di infortuni sul lavoro nelle valutazioni medico-legali ai fini della liquidazione del danno derivante da responsabilità civile).

1. I parametri di valutazione medico-legale delle invalidità permanenti generiche per l'accertamento del diritto alla pensione in caso di infortuni sul lavoro si applicano ai fini della liquidazione del danno derivante da responsabilità civile.

2. Al soggetto leso deve essere liquidato un ammontare calcolato sulla base della somma aritmetica dei gradi di invalidità delle singole menomazioni, senza far luogo ad alcuna riduzione. Nella determinazione del grado di invalidità del soggetto leso non può essere operata alcuna riduzione per le invalidità preesistenti.

ART. 6.

(Liquidazione del danno biologico).

1. Il grado del danno biologico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, è aumentato, rispetto al danno alla capacità lavorativa, in relazione ai danni all'aspetto esteriore ed alla capacità sessuale se l'incidenza del fatto dannoso su questi profili non ha concorso a determinare il grado della riduzione della capacità lavorativa.

2. Il risarcimento del danno biologico non può essere inferiore al valore della rendita vitalizia di un importo annuo pari al triplo della pensione sociale, alla data della liquidazione, calcolato con gli indici di capitalizzazione relativi all'età del soggetto leso ed aggiornati al la durata media della vita secondo i parametri individuali alla data della liquidazione del danno, tenuto conto di un tasso d'interesse pari al 4,50 per cento.

ART. 7.

(Liquidazione del danno alla capacità lavorativa e del danno biologico a distanza di tempo dal fatto dannoso).

1. Se la liquidazione del danno alla capacità lavorativa e del danno biologico sono effettuate ad oltre tre anni dal fatto dannoso, si fa luogo ad una prima liquidazione per il credito certo ed esigibile, relativo al periodo di tempo trascorso, ottenuta moltiplicando il capitale per il grado di invalidità e per il numero degli anni trascorsi dal fatto dannoso fino al giorno della liquidazione, e ad una seconda liquidazione, per il credito presunto per il futuro, a partire dalla data della liquidazione, ottenuta moltiplicando il capitale per il grado di invalidità e per il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età del soggetto leso al momento della liquidazione, basato sulla durata della sua presumibile vita futura.

2. Se la liquidazione del danno alla capacità lavorativa è effettuata a distanza di oltre tre anni dal fatto dannoso e nel frattempo il reddito del soggetto leso è aumentato, la liquidazione deve fondarsi sul reddito maggiore.

3. Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non deve comportare vantaggi al debitore.

4. La morte per altra causa del soggetto leso, avvenuta prima che il danno alla persona sia stato risarcito, non riduce in alcun modo la liquidazione agli eredi del danno stesso secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

ART. 8.

(Liquidazione del danno in caso di morte del soggetto leso).

1. Agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli ed alle sorelle spetta sempre il risarcimento del danno patrimoniale, del danno morale e delle spese effettuate a causa del fatto dannoso e della morte del soggetto leso.

2. Il comma 1 si applica anche al nascituro concepito.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 il danno patrimoniale è liquidato nella entità prevista in caso di incapacità lavorativa permanente, generica e totale, del defunto, secondo quanto disposto dall'articolo 4, ed è suddiviso fra gli stessi secondo le norme sulla successione legittima. Agli altri eredi rimasti esclusi il giudice liquida il danno patrimoniale in misura equitativa.

4. Il soggetto che conviveva con il defunto e che non rientra tra i soggetti di cui al comma 1, se la convivenza durava stabilmente da almeno tre anni, e qualsiasi altro soggetto che, per i particolari rapporti affettivi od economici con il defunto ovvero per altre particolari e precise condizioni di fatto, abbia subito un evidente e diretto pregiudizio morale o materiale dalla sua morte, ha diritto al risarcimento del danno nella misura liquidata in via equitativa dal giudice.

ART. 9.

(Danni dei congiunti del soggetto leso particolarmente menomato e danno alla capacità sessuale del coniuge).

1. Hanno diritto al risarcimento del danno materiale e morale sofferto il coniuge e gli altri parenti del soggetto leso che abbiano subìto invalidità permanenti gravissime, tali da pregiudicare il sereno svolgimento della vita personale o familiare.

2. Ha diritto al risarcimento del danno il coniuge del soggetto leso che abbia sofferto un danno alla capacità sessuale, tale da limitare o pregiudicare l'attività sessuale o la capacità di procreare.

ART. 10.

(Soppressione delle prescrizioni brevi del diritto al risarcimento del danno).

1. L'articolo 2947 del codice civile è abrogato.

ART. 11.

(Acconto sul danno).

1. Il danneggiato da fatto illecito ha diritto ad ottenere, con urgenza, un acconto sul risarcimento del danno, il cui importo non deve essere inferiore alla metà e superiore ai quattro quinti della presumibile entità del risarcimento da liquidare con la sentenza, tenuto conto della responsabilità dell'autore del fatto e dell'entità del danno.

2. In caso di contestazione sull'entità dei danni del soggetto leso deve essere presentata una motivata ed analitica perizia medico-legale o tecnica.

3. Il giudice concede l'acconto di cui al comma 1 appena in possesso del rapporto di polizia di cui all'articolo 12 o delle altre prove sulla responsabilità dell'autore del fatto illecito.

4. Le sentenze che dispongono il risarcimento dei danni da fatto illecito sono provvisoriamente esecutive.

ART. 12.

(Obbligo dell'autorità di polizia di redigere il rapporto ai fini civili).

1. Nel caso di incidenti derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti l'autorità di polizia deve sempre accertare la dinamica e le cause dell'incidente, redigendo, ai fini civili, il rapporto e la planimetria dell'incidente ed interrogando le parti coinvolte ed i testimoni.

2. Salvo che sia materialmente impossibile, la competenza ad intervenire in caso di incidenti derivanti dalla circolazione di veicoli spetta alla polizia stradale, mentre in caso di incidenti derivanti dalle circolazione di natanti spetta alle capitanerie di porto.

3. Trascorsi tre mesi dal fatto l'autorità di polizia rilascia, anche in pendenza di procedimento penale, la copia del rapporto sull'incidente agli interessati che ne facciano richiesta.

ART. 13.

(Divieto di surrogazione nell'obbligazione risarcitoria).

1. Gli enti previdenziali e le compagnie di assicurazione non possono surrogarsi, per le spese e per le prestazioni erogate all'assicurato leso, nei diritti al risarcimento del danno che questo ha nei confronti del responsabile del fatto illecito o della compagnia di assicurazione che garantisce quest'ultimo contro la responsabilità civile.

ART. 14.

(Possibilità del danneggiato di citare in giudizio la sola compagnia di assicurazione del responsabile del fatto illecito).

1. Nel caso in cui la responsabilità civile dell'autore del fatto illecito sia coperta dall'assicurazione obbligatoria per legge, il soggetto leso può omettere di citare in giudizio il responsabile e può citare in giudizio solo la compagnia di assicurazione di questo.

2. I contratti di assicurazione obbligatoria per legge contro la responsabilità civile devono prevedere massimali illimitati.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3468
Lire 500